

N. R.G. 1644/2025



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1644/2025

tra

C. SRL

APPELLANTE

e

ENTE

APPELLATA

Oggi **24 ottobre 2025** ad ore **9.46** innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:

Per C. SRL l'avv. I. R. oggi sostituito dall'Avv. N. B., il quale si riporta al ricorso in appello, nonché alle NOTE CONCLUSIVE CON GIURISPRUDENZA depositate a PCT insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione con vittoria di spese del DOPPIO GRADO da DISTRARRE.

In particolare, si eccepisce la mancanza di omologazione del cd. semaforo intelligente ed a tal uopo si richiama la Cassazione Penale, Sezione V° Penale, Sentenza n° 10365/2025, Ordinanza N. 21894/2024 (quest'ultima proprio in tema di documentatori fotografici semaforici), Ordinanza N. 26315/2024 del 09.10.24 ed Ordinanza N. 10505/2024 del 18.04.2024, emesse dalla Corte di Cassazione per una decisione in senso conforme. Si impugna e contesta tutto quanto *ex adverso* dedotto da Controparte poiché infondato in fatto ed in diritto e non provato. Si chiede la decisione della causa.

Per l'ENTE difesa dall'avv. A. ad ore 9.48 nessuno è comparso

Il Giudice, sulle conclusioni della parte appellante, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Patrizia Medica





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **1644/2025** promossa da:

C. SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. I. R. elettivamente domiciliato in VIA, presso il difensore avv. I. R.

APPELLANTE

contro

ENTE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. A., elettivamente domiciliata in VIA S....., presso L'A.

APPELLATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. LA C. SRL ha appellato la sentenza del Giudice di pace di Pescara n. 187/2025 depositata il 28.2.2025, che ha rigettato l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. ...24 del 22.05.2024, emessa dall'ENTE, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso il verbale di contestazione n. ... del 18.08.2023 elevato dalla ...

Premesso che nel verbale si contesta al conducente del veicolo targato ... la violazione al dell'art. 146, comma 3, del C.d.S. per aver superato la linea di arresto all'intersezione semaforizzata, nonostante la lanterna proiettasse luce rossa nel senso di marcia, assume l'appellante che tale accertamento era stato effettuato mediante apparecchiatura fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso denominato "Velocar Red& Speed EVO" matricola, non debitamente tarata ed omologata.



A sostegno dell'impugnazione evidenzia che la sentenza impugnata è palesemente in contrasto con i principi stabiliti dalla Corte Cassazione Civile con le Ordinanze nn. 10505/2024, 20913/2024, 26315/2024 e dalla Corte Cassazione Penale con Sentenza n. 10365/2025 sulla necessità dell'omologazione di tutti i dispositivi finalizzati all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni.

L'appellante ha inoltre reiterato i motivi di impugnazione formulati in primo grado, nei quali aveva contestato: i) il difetto di motivazione del provvedimento; ii) l'omessa installazione di un sistema di count-down presso l'impianto semaforico in questione; iii) l'incontrollabilità della durata del segnale giallo; iv) l'assenza di segnali luminosi e di preavviso dell'impianto semaforico.

2. L'ENTE si è costituito in data 17.9.2025 chiedendo la conferma della sentenza appellata.

A. Sui motivi di impugnazione

a.1 La sentenza impugnata è stata censurata dall'appellante, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto infondate le eccezioni concernenti l'inattendibilità della rilevazione effettuata per il controllo dell'intersezione semaforica, con apparecchiatura non sottoposta a periodico controllo e priva della prescritta omologazione.

a.2 Nel caso di rilevazione fotografica del passaggio di una autovettura con il rosso effettuata con il T-Red la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'amministrazione non è gravata da alcun onere di prova in ordine alla funzionalità e taratura della strumentazione utilizzata, essendo sufficiente che nel verbale di accertamento siano indicati l'attestazione di conformità ed il verbale di collaudo.

In particolare, la VI sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31818 del 5 dicembre 2019 ha avuto modo di chiarire che il principio sancito a proposito dell'art. 45 co. VI del C.d.S. richiamato dalla sentenza n. 113 emessa in data 29 aprile 2015 dalla Corte Costituzionale (in base al quale tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle infrazioni devono essere sottoposte a verifiche periodiche di taratura, pena l'illegittimità della sanzione, in quanto l'assenza di tali verifiche è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrologica e di compromettere la certezza della rilevazione) trova applicazione e riguarda unicamente gli strumenti di accertamento del superamento del limite di velocità (che è infatti elemento misurabile), mentre gli apparecchi finalizzati ad accertare le violazioni del semaforo rosso non



sono soggetti a controlli metrologici, rivelandosi per essi sufficiente la dimostrazione della certificazione di conformità e del certificato di collaudo, senza che sia quindi necessaria la taratura annuale.

L'obbligo di periodica taratura e verifica riguarda quindi le sole apparecchiature finalizzate all'accertamento della velocità e non i dispositivi documentatori fotografici come il PHOTORED trattandosi di apparecchi fotografici digitali e non di strumenti di misura (cfr. Cass. civ. n. 10458/2019 e Cass. civ. n. 9645/2016).

I dispositivi documentatori fotografici di passaggio con semaforo rosso consistono infatti, sostanzialmente, in un apparecchio fotografico che non è uno strumento di misura su quale possano essere effettuate tarature.

Si tratta di apparecchi sottoponibili a certificazione di prodotto, sui quali le autorità competenti esercitano il controllo previsto dalla legge (cfr. sentenza del Tribunale di Lecce n. 439/2024).

Per consolidata giurisprudenza quindi, contrariamente a quanto previsto per i rilevatori di velocità (autovelox), non sussiste l'obbligo, da parte dell'amministrazione, di sottoporre a controllo periodico di taratura gli impianti rilevatori del passaggio dei veicoli, in quanto alcuna norma ne dispone la prescrizione.

In altri termini la non assimilabilità, strutturale e funzionale, degli strumenti di accertamento delle infrazioni, concernenti la regolazione della velocità, a quelli volti ad accertare le infrazioni del semaforo rosso, si riverbera sulla impossibilità di applicare agli stessi la medesima disciplina normativa, motivo per cui la giurisprudenza citata dall'appellante si rivela inconferente al caso oggetto di giudizio, concernendo quelle pronunce una condotta di rilevazione della velocità, accertata mediante autovelox non omologato.

Va comunque evidenziato che, dalla lettura del verbale oggetto di contestazione, richiamato nell'ordinanza impugnata dall'appellante, emerge che il "Velocar Red & Speed Evo" è un dispositivo multifunzione, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (All.5 nn. 8 e 9). Dall'esame della documentazione depositata dall'appellata risulta inoltre che l'apparecchio è stato sottoposto a verifica tecnica in data 30.9.2022 (a distanza di meno di un anno dall'accertamento dell'infrazione rilevata il 14.10.2023 (cfr doc. 5).

a.3 In relazione agli ulteriori motivi di impugnazione, va evidenziato che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del



provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr Cass., 21.5.2018 n. 12503).

a.4 Quanto all'omessa installazione di un sistema count-down presso l'impianto semaforico in questione va precisato che, come già chiarito dal giudice di primo grado, il Decreto emesso in data 26.05.2022 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha introdotto l'obbligatorietà del dispositivo, ha precisato all'art. 7 che, *“per gli impianti semaforici esistenti, nei casi di installazione obbligatoria, viene prevista l'installazione dei dispositivi countdown entro due anni dall'approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici o del Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi, redatti ai sensi del codice dei contratti pubblici”*, in modo tale da dare alle amministrazioni comunali un tempo necessario per adeguare i dispositivi.

Considerato che l'infrazione è stata accertata il 14.10.2023 è evidente che il termine dilatorio previsto ex lege per l'adeguamento degli impianti non era ancora decorso.

a.5 In relazione all'incontrollabile durata del segnale giallo, va evidenziato che, come emerge dall'esame del filmato in atti (cfr all. 7) il conducente del veicolo targato ... aveva superato la linea di arresto all'intersezione semaforizzata, proseguendo la marcia, quando già la lanterna proiettava luce rossa nel senso di marcia. Sul punto L'ENTE ha comunque precisato che, nell'impianto semaforico in esame la luce gialla ha una durata di quattro secondi, quindi in regola con quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti con risoluzione n.... del 16.07.2007 e tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante.

a.6 In relazione all'assenza di segnali luminosi e di preavviso della presenza dell'impianto semaforico in esame, va precisato che l'art. 99 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., prevede che l'impianto semaforico deve essere obbligatoriamente segnalato da apposito cartello solo sulle strade extraurbane, dove la velocità è maggiore ed è necessario uno spazio più ampio per poter arrestare il veicolo.

Il cartello non è quindi obbligatorio nel centro abitato, dove nel caso in esame è stata accertata l'infrazione contestata.

L'impugnazione va quindi rigettata.



B. Sulla disciplina delle spese

b.1 Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.

Spese liquidate nella misura minima considerata la natura del procedimento e l'assenza di fase istruttoria.

b.2 L'integrale rigetto dell'appello comporta il versamento da parte dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 1644/2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,

RIGETTA

l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.

CONDANNA

l'appellante alle spese del grado sostenute dall'appellato, che liquida in € 332,00 per onorari, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.

DICHIARA

l'appellante tenuto a versare ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Sentenza redatta in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.

Pescara, 24 ottobre 2025

Il Giudice

Patrizia Medica

